


REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - FAUNISTICO-VENATORIO ED
AMBIENTALE

U. O. 55- PATRIMONIO FAUNISTICO
V.le Reg. Siciliana, 4600 - 90145 Palermo



Prot. n. 6053

Palermo 20 GEN. 2009

OGGETTO: Detenzione di fauna selvatica a scopo amatoriale ed ornamentale. -Adempimenti, snellimento e semplificazione procedure.

RIPARTIZIONI FAUNISTICO
VENATORIE ED AMBIENTALI
LORO SEDE

Come è noto, l'art. 38, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dà disposizioni circa l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale.

Sia tale norma che il successivo D:A. n. 2313 del 30 giugno 1998, pubblicato nella G. U. R. S. n. 48 del 26 settembre 1998, disciplinano, appunto, l'allevamento della fauna selvatica, che, nella corretta accezione del termine, comprende anche la riproduzione degli animali in cattività.

Ciò posto, si è riscontrato tuttavia che, tra i richiedenti "l'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica" vi è pure chi, in realtà, intende solamente detenere uno o più esemplari di fauna selvatica, escludendo comunque la fase della riproduzione degli animali.

Per quanto sopra, al fine di disciplinare anche tale specifico e ben delimitato aspetto, ma anche al fine di snellire e razionalizzare le procedure istruttorie, si dispone quanto segue:

- nel caso che si intenda detenere un numero limitato di volatili di piccola taglia (cardellini, verdoni, ecc...), complessivamente non superiore a cinque soggetti è sufficiente che il detentore degli animali faccia una comunicazione scritta alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio ed a questo Servizio XI, Faunistico Venatorio ed Ambientale, con apposita raccomandata A/R che, nella fattispecie, costituisce autorizzazione alla detenzione.

Tale comunicazione, da inoltrare entro tre giorni dall'acquisizione degli esemplari di fauna selvatica, dovrà contenere:

1. il numero e la specie degli esemplari di fauna selvatica che si detengono;
2. la provenienza dei soggetti che dovranno essere sempre e comunque inanellati e, di conseguenza, provenienti da allevamenti autorizzati;
3. gli estremi degli anelli di identificazione;
4. l'indirizzo presso il quale si detengono i soggetti e l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione.

La comunicazione, inoltre, dovrà contenere i seguenti impegni:

- a non esercitare mutilazioni o sevizie agli animali detenuti (legge n. 473/93);
- a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali detenuti;

Non appare superfluo precisare che l'autorizzazione in parola è da intendersi valida esclusivamente per la detenzione dei soggetti dichiarati; per ogni nuova acquisizione, sempre che rientri nel limite dei cinque esemplari, dovrà essere ripetuta la procedura sopra circostanziata.

Restano fermi i compiti di vigilanza e controllo delle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali competenti per territorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Agr. Camillo Albanese)



QG/qg